



PARERE MOTIVATO
n. 32 del 7 marzo 2017

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità all' Aggiornamento n. 7 al Piano degli Interventi.
Comune di Isola Vicentina.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, ha preso atto del parere VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 marzo 2017 come da nota di convocazione in data 6 marzo 2017 prot. n. 90497;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Isola Vicentina con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 465095 del 29.11.2016 relativa alla Verifica di Assoggettabilità per l'aggiornamento n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Isola Vicentina;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i pareri dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.3771 del 16.02.17 assunto al prot. reg. al n. 65721 del 16.02.17 della Soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:

Facendo seguito all'invio della documentazione preliminare del Piano degli Interventi in oggetto da parte della Regione Veneto, assunta a ns. prot. n. 3142 del 09/02/2017, esaminata la suddetta documentazione, scaricata da apposito link della stessa Regione, considerato che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Nel territorio comunale di Isola Vicentina insistono due dichiarazioni di interesse culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - parte III (D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.I, lettera m), in loc. Cima Ignago (insediamento dell'età del Ferro) e loc. Castelnuovo-all'Acqua (complesso rustico di età romana). Oltre a questi, numerosi e diffusi sono i rinvenimenti censiti nella Carta Archeologica del Veneto, dall'età preistorica a quella medievale (CAV, III, 1992, E.50, siti nn. 1-13), con particolare riguardo all'età romana, cui si aggiungono alcuni importanti rinvenimenti in anni più recenti (stele iscritta in venetico, 1992; ex cava Masieron, 1996/2001; Fossanigo, Cava Silma, 2006), segnalazioni di reperti in superficie da parte di gruppi archeologici, o scavi recentissimi, collegati al tracciamento della Superstrada Pedemontana Veneta (loc. Proe 2016).

Ciò premesso, stante l'alto grado di rischio archeologico in tutto il territorio comunale, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura *de qua*, si chiede che a questo Ufficio siano inviati i progetti previsti dalla variante di Piano comportanti opere di scavo e manomissione del suolo, dalla cui disamina potrà essere richiesta l'assistenza archeologica, finalizzata a prevenire il danneggiamento di contesti stratigrafici significativi.

Si ricorda che eventuali LL.PP., tra cui le opere di urbanizzazione, sono normativamente soggetti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25.

- Comunicazione del U.O. Genio Civile Vicenza prot. 62792 del 15.02.17 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota dell'Unità regionale in indirizzo di richiesta parere VAS, avente prot. n. 50437 del 07/02/2017, si evidenzia che lo scrivente Ufficio non ha competenza in materia ambientale bensì, per quanto riguarda i Piani urbanistici (ai sensi della D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009), in tema di valutazione di compatibilità idraulica.

In merito a quest'ultimo aspetto, si segnala che è attiva una pratica avente il numero evidenziato in oggetto e che sta per essere conclusa con un apposito parere.

Si fa, peraltro, presente che in caso risultino compresi, tra i contenuti degli elaborati di progetto, anche aspetti riguardanti le concessioni/autorizzazioni idrauliche, le derivazioni d'acqua sotterranee o superficiali, ovvero siano interessate aree ad elevato grado sismico, dovrà essere predisposta, per ognuno distintamente, la corretta documentazione assieme alla specifica domanda, da inoltrarsi a questa Unità. A tal fine, si rimanda alla consultazione del sito sottoriportato.

Nell'occasione si evidenzia che non potranno effettuarsi attività o interventi, anche di mitigazione ambientale, senza il preventivo nulla-osta delle autorità idrauliche competenti su argini fino alla fascia di rispetto dei 10 metri dal loro piede esterno o dal ciglio dei corsi d'acqua demaniali presenti nel territorio in parola ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del R.D. n. 368/1904.

Per quanto sopra esposto, si conferma che non seguirà l'espressione di alcun parere.



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.9/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che le modifiche introdotte dalla variante n. 7 del Piano degli Interventi del Comune di Isola Vicentina si inseriscono entro i limiti e le disposizioni definite dal Piano di Assetto del Territorio, per il quale è stata effettuata la Valutazione Ambientale Strategica con parere positivo della Commissione Regionale VAS n. 58 del 12.06.2008 (successivamente al quale il Piano è stato adeguato e integrato con le prescrizioni dettate dalla Commissione), riguardano:

- Interventi puntuali negli edifici esistenti, ricadenti in ambiti consolidati (corrispondenti nel PAT ad ambiti di edificazione diffusa o aree di urbanizzazione consolidata) e classificati dal Piano degli Interventi come zone residenziali;
- Ambiti di nuova edificazione localizzati entro le aree di potenziale trasformazione (ambiti di espansione, aree di riqualificazione e riclassificazione, ambiti di miglioramento della qualità urbana, opere incongrue), all'interno delle aree di completamento dell'urbanizzazione consolidata o comunque nel rispetto della flessibilità ammessa al Piano degli Interventi dall'art. 5 delle NT del PAT che può "prevedere variazioni della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria indicata dalla tavola 4 del PAT [...] e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area".

Il monitoraggio degli indicatori dello stato dell'ambiente (per i dati disponibili) non presenta particolari situazioni di "peggioramento del trend", trattandosi comunque di un aggiornamento rispetto a quelli del Rapporto Ambientale del PAT.

Nel RAP "Si precisa che gli interventi da realizzazione attraverso uno strumento urbanistico attuativo e che comunque hanno contenuto modificativo sulle analisi di sostenibilità finora effettuate dovranno rispettare le procedure previste dalla normativa vigente anche in tema di valutazione."

Come evidenziato nella relazione Programmatica, in atti, per quanto concerne la Valutazione di compatibilità Idraulica ai sensi della DGRV 2948/2009, *"Per la variante sarà redatto specifico Studio di compatibilità idraulica per gli interventi di variante con impermeabilizzazione superiore ai 1.000 mq e dall'Asseverazione di non necessità della valutazione Idraulica ai sensi dell'Allegato A della DGRV 2948/2009 per gli altri punti di variante. Lo studio e l'asseverazione saranno inviati all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio (ora Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione di Vicenza, Settore Genio Civile) e al Consorzio di Bonifica per l'espressione del parere di competenza che saranno recepiti in sede di approvazione"*.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 7 marzo 2017 che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per all'aggiornamento n.7 del Piano degli Interventi del Comune di Isola Vicentina, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'aggiornamento n.7 al Piano degli interventi del Comune di Isola Vicentina in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati e con la raccomandazione che venga ottemperato a quanto previsto relativamente alla Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
 4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Isola Vicentina (VI), il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine